

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 318
a iniziativa dei Consiglieri Minardi, Giacinti, Mastrovincenzo
presentata in data 31 ottobre 2019

PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove la diffusione del libro e della lettura quale strumento fondamentale della crescita culturale e sociale dell'intera collettività marchigiana, riconoscendone il ruolo essenziale per lo sviluppo della conoscenza, del pensiero critico e dell'autonomia di giudizio, nonché per la diffusione della cultura e la promozione del progresso civile.

2. La Regione in particolare riconosce la specificità culturale del libro quale opera dell'ingegno e strumento fondamentale per la circolazione delle idee, sostenendo la molteplicità di competenze e professionalità che, dall'ideazione alla fruizione, concorrono ad assicurare la diffusione del libro stesso e della lettura.

Art. 2
(Promozione del libro e della lettura)

1. La Regione per le finalità indicate all'articolo 1, promuove azioni che incentivano la lettura su qualsiasi supporto e nei diversi contesti della vita quotidiana. In particolare la Regione sostiene:

- a) iniziative di incentivazione della lettura nei confronti dei minori, dei giovani e dei soggetti socialmente svantaggiati;
- b) lo sviluppo di azioni volte a promuovere la lettura in famiglia fin dai primi mesi di vita;
- c) iniziative per favorire l'accesso al libro e l'esercizio della lettura alle persone con difficoltà o disabilità sensoriali o cognitive;
- d) iniziative di invito alla lettura, anche tramite accordi interistituzionali, in contesti sociali e territoriali disagiati;
- e) lo sviluppo della bibliodiversità;
- f) occasioni di formazione per i diversi operatori della filiera del libro e della lettura;
- g) la sperimentazione di nuove modalità di promozione della lettura;
- h) iniziative che supportino attraverso la lettura lo scambio interculturale e percorsi di cittadinanza attiva;
- i) eventi, manifestazioni, festival e premi che diffondono la cultura del libro e promuovono la lettura e gli autori;
- l) lo sviluppo del sistema bibliotecario regionale di cui all'articolo 17 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali) e delle biblioteche presenti nel territorio con particolare attenzione a quelle scolastiche, anche attraverso le forme di coordinamento previste all'articolo 5;
- m) la promozione delle opere edite dall'Assemblea legislativa regionale.

Art. 3

(Iniziativa relative alla lettura in digitale)

1. La Regione promuove iniziative di produzione, diffusione e fruizione di contenuti editoriali digitali al fine di assicurare l'accesso più ampio possibile al patrimonio culturale e alla sua libera fruizione, nel rispetto del diritto d'autore. La Regione favorisce inoltre l'utilizzo di strumenti didattici per la lettura in digitale nel rispetto della normativa statale vigente e promuove le competenze per il loro utilizzo consapevole.

Art. 4

*(Sostegno alle librerie
e alla produzione editoriale)*

1. La Regione promuove e valorizza sul proprio territorio:

- a) lo sviluppo della piccola imprenditoria editoriale indipendente e delle imprese che contribuiscono alla diffusione e alla promozione del libro, quale componente del patrimonio culturale e linguistico regionale, riconoscendo e sostenendo le forme associative delle stesse; in particolare la Regione sostiene le piccole imprese editoriali per incrementarne la competitività e lo sviluppo a livello regionale, nazionale e internazionale, nonché per incentivare la produzione, la diffusione e la commercializzazione delle opere editoriali regionali;
- b) le librerie indipendenti quali elementi del sistema di produzione e diffusione del libro e della lettura.

2. La Regione promuove inoltre la partecipazione delle imprese editoriali a manifestazioni nazionali fieristiche.

3. Ai fini di questo articolo si intendono per:

- a) impresa editoriale: il soggetto iscritto nel registro delle imprese della regione non appartenente ad un grande gruppo editoriale e la cui sede legale e produttiva è ubicata in un comune delle Marche che ha come oggetto prevalente della propria attività la progettazione e la pubblicazione di libri;
- b) libreria indipendente: l'impresa commerciale non appartenente a grandi catene, che si occupa prevalentemente di vendere e promuovere libri.

Art. 5

*(Patti per la lettura - Intese e collaborazione
inter istituzionale)*

1. La Giunta regionale può stipulare e promuovere patti locali per la lettura intesi a coinvolgere

enti locali, biblioteche, scuole e altri soggetti pubblici o privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura. I patti locali prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori per le aree di riferimento in relazione alle indicazioni contenute nel programma di cui all' articolo 6.

2. La Giunta regionale promuove, inoltre, forme di coordinamento con lo Stato, le istituzioni universitarie, gli istituti della cultura, l'ufficio scolastico regionale e le autonomie scolastiche al fine di individuare, nelle materie disciplinate da questa legge, gli ambiti di collaborazione, i progetti di comune interesse nonché di armonizzare gli interventi e di ottimizzare l'uso delle risorse.

Art. 6

(Programmazione regionale)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, e tenuto conto della programmazione prevista dalla l.r. 4/2010 nonché dalla legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale) e degli eventuali interventi attuativi della normativa statale in materia, approva il programma triennale di promozione della lettura e dell'imprenditoria editoriale marchigiana. Il programma contiene in particolare:

- a) lo studio di contesto comprensivo del quadro delle azioni e degli interventi posti in essere dalla Regione e dai soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 5 di promozione della lettura e di sostegno all'editoria;
- b) l'individuazione delle azioni e degli interventi da finanziare con le risorse di cui all'articolo 8;
- c) la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei finanziamenti indicati alla lettera b);
- d) le modalità di valutazione degli effetti delle azioni finanziate.

2. Il programma è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione di riferimento e conserva validità sino all'approvazione del successivo.

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione il programma indicato all'articolo 6 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

2. Gli interventi regionali previsti da questa legge sono disposti nel rispetto degli articoli 107 e

108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 100.000,00; per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante incremento dello stanziamento iscritto nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" e contestuale equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" del bilancio di previsione 2019/2021.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.